

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3737/91 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1991****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (\*\*), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà *Basmati aromatica* a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (\*\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (\*\*\*\*), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3487/91 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3619/91 (\*\*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(\*\*\*) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

(\*\*\*\*) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

(\*) GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 66.

(\*\*) GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 5.